

**SINTESI D.L. 13 MARZO 2021 N.30**

- 1) *Il genitore del figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro con modalità agile ( SMART WORKING) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, ovvero alla durata dell'infezione COVID 19 del figlio, ovvero alla quarantena del figlio disposto dalla ASL.*
- 2) *Nell'ipotesi in cui la prestazione lavoratrice non può essere svolta con modalità agile, il genitore può astenersi dalla prestazione di lavoro per periodi di cui al punto 1). In questo caso in luogo della retribuzione viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa ( fino al raggiungimento del limite spesa di 282,8 milioni). Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità di gravità accertata ai sensi dell'art.4 comm 1 Legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.*
- 3) *In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2), ha diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione e/o indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.*
- 4) *I lavoratori del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza COVID 19, nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accertato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, per i figli conviventi di anni 14, possono ricorrere al bonus settimanale di € 100,00, da utilizzare per servirsi di baby-sitter per i casi di cui al punto 1).*

**LE MISURE DI CUI AI PUNTI 1,2,3 E 4 SI APPLICANO FINO AL 30 GIUGNO 2021**

Roma 22 marzo 2021